

## RETTIFICHE

**Rettifica della risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 444 del 29 novembre 2016)

(2017/C 79/06)

Pagina 13, il punto «3.14 bis **Accordi bilaterali**» è sostituito dal seguente:

**«3.14 bis Accordi bilaterali**

Si raccomanda fermamente che, in una fase iniziale dei preparativi, i paesi partecipanti all'evento adottino un accordo bilaterale con le autorità ospitanti che definisca le modalità di scambio delle informazioni, il dispiegamento delle delegazioni di polizia ospiti e le altre questioni relative alla cooperazione di polizia in relazione all'evento. Tali accordi bilaterali possono anche contemplare settori di cooperazione governativa e giudiziaria. Sarà predisposto un esempio di accordo bilaterale che includerà l'elenco delle questioni che dovrebbero essere valutate e convenute tra le due parti. Tale esempio non costituirà un modello di accordo, ma piuttosto un aiuto per il negoziato bilaterale.»

Pagina 15, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nella raccomandazione Rec (2015) 1 del Comitato permanente del Consiglio d'Europa sulla sicurezza di cose e persone e sui servizi in occasione di partite di calcio e altri eventi sportivi figurano orientamenti dettagliati su tale questione.»

---